

Agroalimentare, emergenza truffe per i prodotti a denominazione Ue

scritto da Annamaria Laurenzano | Agosto 30, 2021

[articoli_30_08_2021_60](#)

Cala la fiducia delle imprese Industria, timori sull'autunno

scritto da Annamaria Laurenzano | Agosto 30, 2021

[articoli_30_08_2021_62](#)

Iva ridotta per l'azienda che ristruttura, raccoglie e smaltisce i rifiuti

scritto da Annamaria Laurenzano | Agosto 30, 2021

[articoli_30_08_2021_64](#)

AUTOTRASPORTO. ACCESSO ALLA PROFESSIONE: CHIARIMENTI DIMOSTRAZIONE REQUISITO IDONEITÀ FINANZIARIA E STABILIMENTO. CIRCOLARE MIMS DEL 23 AGOSTO 2021

scritto da Marcella Villano | Agosto 30, 2021

Con circolare del 23 agosto scorso, il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili (MIMS) ha fornito chiarimenti riguardo alla **dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria** ex art. 7, Regolamento (CE) n. 1071/2009, alla luce delle disposizioni di cui ai regolamenti (UE) n. 2020/698 e n. 2021/267, a seguito di quesiti pervenuti da DGT, UMC e Associazioni di categoria.

Ha precisato che le imprese, **per ottenere l'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada e l'iscrizione al R.E.N** devono dimostrare, oltre a possedere altri requisiti, anche la sussistenza del **requisito di idoneità finanziaria, che deve essere attestata da specifica documentazione e secondo determinate modalità:**

1. mediante attestazione rilasciata da un revisore contabile iscritto al registro dei revisori contabili, tenuto presso il Consiglio dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che certifichi, sulla base di quanto risulta dall'analisi dei conti annuali, che l'impresa dispone di un capitale e di riserve non inferiori all'importo determinato sulla base del computo

- degli autoveicoli in propria disponibilità;
2. mediante attestazione rilasciata sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da istituti bancari, compagnie di assicurazione, o intermediari finanziari;
 3. mediante polizza di responsabilità civile professionale, limitatamente ai soli primi due anni di esercizio della professione di trasportatore su strada, come specificato dall'articolo 1, comma 251, legge 23 dicembre 2014, n.190;

Dal terzo anno di esercizio della professione di trasportatore su strada, non è più consentito dimostrare la sussistenza del requisito di idoneità finanziaria mediante la polizza di responsabilità civile professionale.

Le imprese in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada sono tenute ad inviare annualmente agli UMC la prevista documentazione atta a dimostrare il mantenimento del requisito di idoneità finanziaria.

Riguardo alle imprese che dimostrano l'idoneità finanziaria con le modalità previste di cui al punto 1, la circolare chiarisce che i valori contabili da prendere a riferimento nel rilasciare l'attestazione da parte del revisore contabile vanno desunti dal bilancio di esercizio che risulta approvato e depositato, conformemente alla vigente normativa, nel medesimo anno in cui le imprese sono tenute a fornire prova della sussistenza annuale del requisito di idoneità finanziaria o, se del caso, nell'anno che precede.

Gli UMC competenti ad accertare il permanere del requisito di idoneità finanziaria delle imprese di trasporto su strada di persone e merci autorizzate all'esercizio della professione, qualora constatino la mancanza del suddetto requisito a seguito di attestazioni rilasciate dal revisore sulla base dei valori di riferimento relativi all'esercizio contabile per

l'anno 2020 (in cui è incluso il periodo 1.09.2020 – 31.12.2020, considerato dal Regolamento 2021/267 come “periodo di crisi”) e per l'anno 2021 (al quale pertiene il periodo 1.01.2021 – 30.06.2021, considerato come parte restante del “periodo di crisi”), ovvero di quelle che sono state rilasciate secondo le modalità indicate ai punti 2 e 3, possono prolungare, come stabilito nel suddetto Regolamento (UE) n. 2021/267, il termine – che comunque non ha carattere di automaticità – del procedimento previsto dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 1071/2009, fino ad un massimo di dodici mesi

Inoltre, la possibilità di concedere l'estensione del termine procedimentale da 6 a 12 mesi, trova applicazione anche nell'ipotesi in cui l'UMC competente abbia avviato il procedimento previsto dall'articolo 13 del Regolamento UE n.1071/2009 – constatando la carenza del requisito di stabilimento per la mancata disponibilità di veicoli delle imprese autorizzate per l'esercizio della professione di trasportatore su strada, nel periodo 1.09.202-30.06.2021, purché esso non sia già concluso.

Resta fermo che il periodo complessivo concesso alle imprese per la regolarizzazione del requisito dell'idoneità finanziaria e dello stabilimento non potrà eccedere l'arco temporale di dodici mesi continuativi.

[Circolare MIMS 23 agosto 2021, n. 3](#)

AUTOTRASPORTO :

LICENZE

COMUNITARIE E COPIE CONFORMI PER VEICOLI CON MASSA SUPERIORE TRA LE 2,5 TONN E FINO A 3,5 TONN

scritto da Marcella Villano | Agosto 30, 2021

Con l'estensione dell'ambito di applicazione del Regolamento (CE) 1072/2009, a seguito dell'approvazione del regolamento (UE) n.2020/1055, **dal 21 maggio 2022** le imprese che intendono eseguire trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi nel territorio della UE, anche se operano solo con veicoli la cui massa a carico tecnicamente ammissibile sia superiore a 2,5 tonn fino a 3,5 tonn, devono possedere la licenza comunitaria ((art. 4 del regolamento (CE) n. 1072/2009).

A tal riguardo, il MIMS con circolare del 9 agosto scorso, ha precisato che la presentazione della domanda per il rilascio della licenza deve avvenire, a scelta dell'utente:

- **preferibilmente** tramite posta elettronica certificata, con o senza l'apposizione della firma digitale, all'indirizzo dg.ts-div4@pec.mit.gov.it;
- tramite servizio postale al seguente indirizzo: Dipartimento per i trasporti e la navigazione – Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose, per la logistica e l'intermodalità -Divisione 4, via Giuseppe Caraci 36, 00157, Roma;
- allo sportello della Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose, per la logistica e l'intermodalità – Divisione 4, all'indirizzo sopra indicato, nei giorni di apertura (lunedì e giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00);
- in busta chiusa presso l'ufficio di corrispondenza sito

all'interno del complesso di via G. Caraci, 36, 00157 Roma, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

Per consentire una più efficace organizzazione dell'attività di rilascio della licenza comunitaria per quelle imprese che rientrano nella fattispecie suesposta, **il Ministero raccomanda di presentare la domanda di rilascio con un congruo anticipo** rispetto alla data del 21 maggio 2022, ma comunque non prima del 1° gennaio 2022.

La circolare precisa, inoltre, che **il rilascio della licenza comunitaria e, successivamente, delle relative copie certificate conformi, presuppone che l'impresa abbia in disponibilità almeno un veicolo adibito al trasporto di merci per conto di terzi, avente massa massima a carico ammissibile, compresa quella dei rimorchi, superiore a 2,5 t.**

Ribadisce, infine che per poter ottenere la licenza comunitaria l'impresa deve risultare iscritta con lo status di "attiva" al REN (nonché con lo status di "definitiva" all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla legge n. 298/74) e il soggetto designato come gestore dei trasporti dell'impresa deve possedere **un attestato di idoneità professionale** valido per il trasporto internazionale per poter richiedere la licenza comunitaria.

Fino al 20 maggio e non oltre le imprese che rientrano nella fattispecie suddetta possono ancora svolgere attività di trasporto internazionale nell'ambito dell'Unione Europea in regime di esenzione da licenza comunitaria.

Per quelle imprese, invece, che già operano in ambito internazionale con licenza comunitaria perché hanno veicoli di massa superiore alle 3,5 tonn., se hanno in disponibilità anche veicoli con massa superiore alle 2,5 tonn e fino a 3,5 tonn, e ne abbiamo necessità dovranno richiedere le relative copie conformi agli UMC competenti per territorio.

SCARICA LA SELEZIONE ARTICOLI COMPLETA

scritto da Annamaria Laurenzano | Agosto 30, 2021



**«Non siamo inquinatori»
Anicav si difende: «A Gori
abbiamo già proposto impianti
compre nso riali»**

scritto da Annamaria Laurenzano | Agosto 30, 2021

[articoli_27_08_2021_1](#)

**Scarti di pomodori e reflui
industriali m**

scritto da Annamaria Laurenzano | Agosto 30, 2021

[articoli_27_08_2021_3](#)

Incubo frane, la Divina invasa dal fango

scritto da Annamaria Laurenzano | Agosto 30, 2021
[articoli_27_08_2021_4](#) [articoli_27_08_2021_5](#)

Differenziata nei porti «Risultati già evidenti»

scritto da Annamaria Laurenzano | Agosto 30, 2021
[articoli_27_08_2021_7](#)